Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 03/06/2002 n. 3068 legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.3

L'operazione di eliminazione degli estremi, disciplinata dall'art. 21, co. 1-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. (e definita brevemente con la formula: "taglio delle ali"), al fine di individuare le offerte anomale, nei casi di applicazione del criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, comporta la valutazione delle giustificazioni fornite dalle imprese, quando i lavori siano di importo almeno pari a cinque milioni di euro, mentre, per gli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, comporta l'esclusione automatica delle offerte.Il c.d. taglio delle ali estreme previsto dall'art. 21, co. 1-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., ha lo scopo di eliminare alla radice l'influenza che possono avere, sulla media dei ribassi, offerte manifestamente distanti dai valori medi. Il carattere del ribasso, così individuato, ha natura oggettiva, nel senso che riporta ad unica categoria anche più offerte, quando casualmente o meno, esse hanno la medesima misura. Deve ritenersi pertanto che, nell'ipotesi in cui più imprese abbiano offerto il medesimo ribasso e tali offerte si siano collocate a cavallo della soglia di esclusione, debba farsi luogo all'esclusione di tutte dal computo della media e dello scarto medio aritmetico.